

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

RIUNIONE MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2012

### **1 Ricorso A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2103, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri Amministratori e legali rappresentanti pro tempore, inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per non aver ottemperato alle prescrizioni dell'art. 85, lettera c), paragrafo V, N.O.I.F. (nota n. 209/1290 pf11-12 SP/blr del 10.7.2012) - (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/CDN del 18.9.2012)

### **2 Ricorso Sig. BENITO COPPOLA**

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera C, punto 7, Com. Uff. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 1011/74 pf12-13/SP/blr del 30.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

### **3 Ricorso S.S. CHIETI CALCIO S.R.L.**

**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 6 al signor Walter Bellia (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale Rappresentante della società;

- della penalizzazione di punti 1 alla reclamante da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale Rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera C, punto 7, Com. Uff. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 991/71pf12-13/SP/blr del 29.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

#### **4 Ricorso CALCIO COMO S.R.L.**

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 6 ai tesserati, sigg.ri:
  - Amilcare Rivetti all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società;
  - Pietro Porro, all'epoca dei fatti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con poteri di Legale rappresentanza della società;
  - Flavio Foti, all'epoca dei fatti, Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentanza della società;
- della penalizzazione di punti 1 alla reclamante da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta ai propri Legali Rappresentanti, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera C, punto 7, Com. Uff. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 1010/73 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012) -(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

#### **5. Ricorso A.C. PAVIA S.R.L.**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cesca Alessandro seguito gara Pavia/V. Entella del 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

#### **6. Ricorso CALCIATORE MIRKO GORI**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Frosinone/Nocerina del 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

**PARZIALMENTE**

**ACCOLTO**, limitatamente alla sanzione comminata ai Sigg.ri Pietro Porro e Flavio Foti che viene annullata. Conferma nel resto.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.

**RESPINTO**